
REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1133 del - 5 GIU. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
RISORSE UMANE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal - 7 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: **Proroga assegnazione temporanea presso questa Azienda del sig. Chiaramonte
Giuseppe, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, dipendente a tempo indetermi-
nato dell'A.O. San Paolo di Milano**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Grazia Dell'Albani
[Signature]

Avv. Giovanni Tolomeo
[Signature]

Il - 5 GIU. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO _____
---	----------------------------

Su proposta del Direttore della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel attesta la regolarità e legittimità

Premesso che con delibera n. 1222 del 6.6.14 è stato espresso parere favorevole all'assegnazione temporanea presso questa Azienda del sig. Chiaramonte Giuseppe, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, dipendente a tempo indeterminato dell'A.O. San Paolo di Milano, ai sensi dell'art. 3 comma 105 della legge n. 350 del 24.12.2003, per la durata di un anno fino al 30 giugno 2015;

Vista l'istanza assunta al prot n. 7384 del 2.4.2015 con cui il sig. Chiaramonte Giuseppe chiede la proroga della scadenza dell'assegnazione temporanea, allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione;

Visto il comma 105 dell'art. 3 della legge n. 350 del 24.12.2003 (legge finanziaria 2004) che dopo l'art. 42 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al DLgs 151/2001, è inserito l'art. 42 bis (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche);

Visto il citato art. 42 bis del Dlgs 151/01 che recita *“il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”*

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 192/04 del 4.5.2004 con cui viene precisato che *“il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni) stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficiario, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria e che, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione è senza alcun riferimento all'età dei minori”*;

Ritenuto pertanto, alla luce delle superiori precisazioni, di poter prorogare la data di scadenza dell'assegnazione temporanea presso questa Azienda del sig. Chiaramonte Giuseppe per un ulteriore uno fino al 30 giugno 2016, mediante congelamento in dotazione organica del relativo posto;

Subordinare la proroga dell'assegnazione temporanea ad analogo assenso da parte dell'Azienda di provenienza;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Prorogare di un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2016, l'assegnazione temporanea presso questa Azienda del sig. Chiaramonte Giuseppe, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, dipendente a tempo indeterminato dell'A.O. San Paolo di Milano, concessa con delibera n. 1222 del 6.6.2014 ai sensi dell'art. 3 comma 105 della legge n. 350 del 24.12.2003;

- Trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano al fine di acquisire il relativo assenso;

- Procedere al congelamento in dotazione organica di un posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per tutta la durata di tale assegnazione;

- Precisare che il costo di tale assegnazione graverà sul bilancio di questa azienda ed imputare le somme occorrenti nell'esercizio 2015 nel seguente modo:

€ 12.274,20 per il pagamento delle competenze econ. tabellari al conto n. 505020101 aut.

€ 3.472,38 per oneri c/ Ente al conto n. 505020105 aut.

€ 1.043,28 per IRAP al conto n. 9010;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

